

Prot. N. ACIU.2008.149
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 24/01/2008

- All' AGEA**
- Uff. Monocratico
- Area Controlli
- Area Aut. Pagamenti
SEDE
- All' A.G.R.E.A.**
Largo caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO
- Al Finpiemonte S.p.A.**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- e p.c.**
- Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
Dip. delle Filiere agricole e
agroalimentari
- D.G. della Trasformazione
Agroalimentare e dei Mercati
- D.G. delle Politiche Agricole
Via XX Settembre 20
00187 ROMA
- All' A.R.T.E.A.**
Via San Donato n. 42/1
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 PADOVA

All' ARBEA
Via della Chimica snc
85100 POTENZA

Al A.B.S.I.
Via della Panetteria n. 15
00187 Roma

OGGETTO: Settore Zucchero Campagna 2007/2008 - Contributo temporaneo per la ristrutturazione - Reg. CE n. 320/2006 – Integrazione circolare Agea prot. ACIU.2008.133 del 22.01.2008.

Ad integrazione della circolare Agea citata in oggetto, si comunicano gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione, campagna 2007/2008, per l'isoglucosio che risulta essere pari al 50% dell'importo di € 173,80 per tonnellata di quota, che ogni impresa versa in ragione della quota assegnata e della relativa campagna di commercializzazione.

L'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero, lo sciroppo di inulina e l'isoglucosio è versato in due rate dalle imprese di trasformazione:

- il 60% entro il 28 febbraio 2008;
- il 40% entro il 31 ottobre 2008.

Per quanto su esposto si ripropongono le tabelle riportate nella circolare Agea prot. n. ACIU.2008.133 integrate con le quote attribuite alle imprese produttrici di isoglucosio:

Imprese Produttrici di zucchero	Tonnellate di zucchero
Società SFIR	130.869,50
ERIDANIA SADAM S.p.A.	254.597,00
Zuccherificio del Molise S.p.A	84.326,00
CO.PRO.B./Italia Zuccheri	284.053,00
Imprese Produttrici di isoglucosio	Tonnellate di isoglucosio
CARGILL S.r.l.	18.286,00
ROQUETTE ITALIA S.p.A..	10.014,00

In considerazione di quanto precede, gli importi che ciascuna impresa produttrice di zucchero e/o isoglucosio deve corrispondere all'Organismo Pagatore competente territorialmente per tonnellata di zucchero assegnata risultano essere i seguenti:

Imprese Produttrici di zucchero	Elementi per il calcolo del contributo temporaneo per la campagna 2007/2008	Importo Totale del contributo temporaneo per la campagna 2007/2008	Importo del 60% da versare entro il 28/02/2008	Importo del 40% da versare entro il 31/10/2008	Organismo Pagatore Competente
Società SFIR	Tonn. 130.869,50 x €173,80	22.745.119,10	13.647.071,46	9.098.047,64	AGREA
ERIDANIA SADAM S.P.A.	Tonn. 254.597,00 x €173,80	44.248.958,60	26.549.375,16	17.699.583,44	AGREA
Zuccherificio del Molise S.p.A.	Tonn. 84.326,00 x €173,80	14.655.858,80	8.793.515,28	5.862.343,52	AGEA
CO.PRO.B./Italia Zuccheri	Tonn. 284.053,00 x €173,80	49.368.411,40	29.621.046,84	19.747.364,56	AGREA
Imprese Produttrici di isoglucosio	Elementi per il calcolo del contributo temporaneo per la campagna 2007/2008	Importo Totale del contributo temporaneo per la campagna 2007/2008	Importo del 60% da versare entro il 28/02/2008	Importo del 40% da versare entro il 31/10/2008	Organismo Pagatore Competente
CARGILL S.r.l.	Tonn. 18.286,00 x €86,90	1.589.053,40	953.432,04	635.621,36	O.P. LOMBARDIA
ROQUETTE ITALIA S.p.A.	Tonn. 10.014,00 x €86,90	870.216,60	522.129,96	348.086,64	FINPIEMONT E

Il pagamento degli importi in questione, da comunicare alle imprese interessate, dovrà essere effettuato, nei tempi specificati in tabella, mediante versamento su appositi conti accesi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato dagli Organismi pagatori competenti..

Il versamento al bilancio comunitario degli importi pagati dalle imprese interessate avviene entro il 31 marzo 2008 per la rata del 60%, ed entro il 30 novembre 2008 per la rata del 40% residuo.

Si fa presente, infine, che il paragrafo 4 dell'art. 11 citato dispone che, in caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, la Commissione U.E. trattiene dagli anticipi mensili un importo equivalente a quello del contributo non versato.

Pertanto, al fine di evitare che le somme in questione rimangano a carico del bilancio dello Stato, l'Organismo pagatore competente, in caso di mancato pagamento del contributo temporaneo da parte delle imprese di trasformazione, avvia tempestivamente idonee procedure di recupero coattivo.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

Dott. Giancarlo NANNI